



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

Il Giudice di Prima Istanza Avv. Enrico Cascella ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento Disciplinare n. 99/2014 a carico del tesserato non professionista

CONTI FERDINANDO,

relativo ai fatti accaduti il giorno 20 luglio 2014.

* * *

Con rapporto datato 13 agosto 2014 la Presidente della Commissione sportiva del Golf Club Jesolo, sig.ra Sandra Dall'Oro, trasmetteva alla Procura Federale il rapporto informativo relativo ad infrazione delle regole del Golf in cui sarebbe incorso il giocatore Ferdinando Conti, tesserato presso il circolo di Villa Condulmer, durante la gara "Diners Golf Cup", svoltasi il giorno 20 luglio 2014: infatti, la buca 9, dove era appostato su incarico del Comitato di Gara l'osservatore sig. Michele Danesin, era stata completata dal sig. Conti in 8 colpi, mentre lo score consegnato ne riportava segnati 7.

L'infrazione veniva contestata al giocatore solo nei giorni successivi, in quanto aveva lasciato il circolo prima del rientro dell'osservatore; contattato dalla sig.ra Dall'Oro il sig. Conti riferiva di non essere in grado di ricostruire la buca; anche il suo marcatore, sig. Stefano Tositti, sentito il giorno prima, si era dichiarato incapace di ricostruire i colpi tirati dall'indagato.

Avviata l'istruttoria, il Sostituto Procuratore Federale territorialmente competente, avv. Roberto Padovani, raccoglieva le dichiarazioni dell'osservatore sig. Danesin, che trasmetteva la piantina della buca con segnati i colpi giocati dal sig. Conti, e riferiva l'impressione che si fosse in presenza di un errore determinato da, inesperienza e distrazione, considerato anche che in quella buca tutti avevano giocato un alto numero di colpi.

A sua volta l'indagato riferiva al Sostituto Procuratore che la giornata era stata difficilissima, che per inesperienza, in quanto alle prime gare e per il contesto aveva certamente commesso un errore contando i colpi.

Il Sostituto Procuratore richiedeva il giudizio, proponendo come sanzione, in considerazione della natura colposa dell'illecito, una squalifica di mesi tre.

Convocate da questo Giudice le parti per la pubblica udienza del giorno 27 gennaio 2014, il sig. Conti contattava telefonicamente lo scrivente Giudice per riferire che non sarebbe stato in grado di presenziare all'udienza, e che avrebbe accettato la sanzione che gli sarebbe stata inflitta; riferiva per scusarsi che durante la gara in questione un giocatore del flight continuava a perdere la palla, così che già più di una volta quello era tornato indietro a ritirare, così che procedevano lentissimi, pressati da dietro e che le prime nove buche erano state concluse in circa quattro ore.

Sulla richiesta del Sostituto Procuratore, che, tenuto conto delle circostanze in cui l'illecito di natura colposa era stato commesso, concludeva riducendo la



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

richiesta di squalifica a giorni trenta, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

* * *

Ritiene questo Giudice di doversi allineare in pieno alle considerazioni e richieste del Pubblico Ministero.

Nessun dubbio può invero sussistere, dopo la dettagliata ricostruzione della buca effettuata dall'osservatore sig. Danesin, non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'indagato, che lo score da questi consegnato contenesse alla buca 9 un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito.

Non vi sono elementi che possano portare ad affermare la natura dolosa del fatto; il complesso di considerazioni che i fatti sopra descritti consentono di trarre (inesperienza dell'indagato, alle prime gare, tensione per il ritardo, alto numero di colpi tirati da tutti i componenti del flight, incapacità sia del giocatore che del marcatore di offrire una ricostruzione della buca che potesse costituire una base di difesa) inducono a contenere la sanzione della squalifica nei più ridotti termini proposti dal Sostituto Procuratore.

P.Q.M.

il Giudice di Prima Istanza, accertata la natura colposa del fatto per cui è imputazione, infligge al sig. Ferdinando Conti la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG, per un periodo di giorni trenta, decorrenti da oggi 2 febbraio 2015.

Verona, 2 febbraio 2015

Il Giudice di I[^] Istanza
Avv. Enrico Cascella